



Provincia di Padova

Decreto n. **132/VIA/2014**
Ditta n. 5010

Prot. n. 108742 del 4/8/2014

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova

tel. 049/8201811

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (art. 23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

Ditta: FERRATO SEVERINO S.r.l.
Sede legale: Via Svezia, 25 - 35127 PADOVA
Sede attività: Via Svezia, 25 - Padova
Oggetto: MODIFICA DI UNA PRESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE - DGP n.202 del 18/11/2013
Revamping di un impianto esistente (autorizzato) di trattamento e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi metallici

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P.
n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e
modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 03/06/2013 Prot. n. 80740, 80745, 80751, 80754, 80761 e in data 04/06/2013 Prot. n. 81214, 81220, 81336, 81354, 81359 è pervenuta dal SUAP del Comune di Padova, la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta FERRATO SEVERINO S.r.l. per il progetto di "Revamping di un impianto esistente (autorizzato) di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici" in Comune di Padova. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale con la sintesi non tecnica;
- il progetto è stato esaminato dalla Commissione V.I.A. nella riunione del 22/10/2013 (argomento n. 1 dell'O.d.G.);
- la Commissione V.I.A. ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale (Prot. n. 145879 del 23/10/2013) con prescrizioni.

RILEVATO che:

- la Giunta Provinciale, nella seduta del 18/11/2013, ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;



Provincia di Padova

- le prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale contenute nella Delibera n. di Reg. 202 del 18/11/2013 Prot. n. 159982/2013 sono le seguenti:
 - a) L'altezza massima degli accatastamenti non dovrà superare i 6 metri;
 - b) Dovranno sempre essere rispettati i limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, previsti per l'area in cui si colloca l'attività (classe V) e per le aree di influenza (classi II, III, IV), dal DPCM 14/11/1997;
 - c) Dovranno essere realizzate le strutture di mitigazione acustica secondo quanto previsto dal progetto di bonifica;
 - d) Entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto dovranno essere eseguite le indagini fonometriche di collaudo acustico, eseguendo le misure anche in prossimità dei recettori maggiormente esposti; si dovrà, inoltre, fornire uno studio dettagliato relativo all'impatto acustico e nel caso in cui i limiti non fossero rispettati, fornire delle soluzioni idonee per la mitigazione dell'impatto. I risultati delle verifiche e il suddetto studio dovranno essere inviati alla Provincia, al Comune di Padova, ai Comuni interessati e all'ARPAV;
 - e) Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento acustico;
 - f) In caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica dell'impianto o delle sue condizioni di installazione dovrà essere prodotta una nuova valutazione d'impatto acustico;
 - g) Relativamente all'impianto di triturazione siano adottate, come precisato nel SIA, tutte le cautele necessarie atte a non determinare impatti sulle matrici ambientali;
 - h) Durante le operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti nelle aree esterne all'involucro edilizio siano adottate misure operative atte a limitare la dispersione di eventuali polveri o materiale particolato nell'ambiente esterno;
 - i) Il deposito di rifiuti sul piazzale esterno sia effettuato all'interno di appositi container provvisti di coperchio o, qualora siano collocati in cumolo, siano posti esclusivamente su aree pavimentate e protetti, mediante coperture idonee, da qualsiasi forma di dispersione e/o dilavamento;
 - j) Al momento della dismissione dell'impianto sia assicurato il ripristino ambientale dell'area previa verifica di assenza di contaminazioni con riferimento alla destinazione d'uso del sito; a tale proposito si evidenzia che, in caso di accertamento di una potenziale contaminazione, dovranno essere attuate le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati.

CONSIDERATO che:

- a seguito della nota inviata dalla ditta FERRATO SEVERINO S.r.l. e assunta agli atti il 24/06/2014 Prot. n. 89317, si è reso necessario chiarire e modificare la prescrizione impartita con la lettera i) del giudizio di compatibilità ambientale, espresso con DGP n. di Reg. 202 del 18/11/2013, inerente: *"Il deposito di rifiuti sul piazzale esterno sia effettuato all'interno di appositi container provvisti di*



Provincia di Padova

coperchio o, qualora siano collocati in cumolo, siano posti esclusivamente su aree pavimentate e protetti, mediante coperture idonee, da qualsiasi forma di dispersione e/o dilavamento”;

- la richiesta di modifica della prescrizione è stata presentata alla Commissione VIA nella seduta del 03/07/2014 (argomento 7 dell’O.d.G.);
- dalla richiesta inviata dalla Ditta risulta che:
 - la ditta FERRATO SEVERINO S.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - tutti i piazzali esterni ove sono previsti stoccaggi e lavorazioni, sono realizzati con pavimentazione in cls, dotati di reti di raccolta e deflusso delle acque che terminano, nel caso delle prime piogge, con trattamenti di depurazione sia di tipo fisico che chimico/fisico;
 - in sede di realizzazione dell'impianto la Ditta ha scelto di recapitare tutti i reflui aziendali nella rete fognaria a servizio della zona industriale e, nello specifico, anche le acque di seconda pioggia;
 - di conseguenza la Ditta ha previsto la possibilità di effettuare gli stoccaggi di rottami all'esterno senza dover ricorrere a misure di ulteriore tutela, superando anche i problemi di natura tecnica che altre soluzioni, come quelle prescritte con la lettera i) della DGP n. 202/2013, comportano: i rottami sono costituiti da materiali contundenti che non permettono di far scorrere al di sopra teli evitando che si impiglino o che vengano danneggiati; l'operatività dell'impianto prevede il frequente spostamento del rottame con continui carichi o scarichi dagli stoccaggi;
 - quando il rifiuto non è oggetto di trattamento durante la giornata lavorativa la Ditta prevede di poter utilizzare, per il deposito dei rifiuti, anche appositi container/cassoni provvisti di coperchio;
 - gli stoccaggi di rifiuti solidi polverulenti saranno localizzati all'interno dei fabbricati.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A., giusto verbale Prot. n. 94708 del 03/07/2014, esaminate le caratteristiche di quanto richiesto, all’unanimità dei presenti è pervenuta alla conclusione che non sussistano motivi ostativi alla modifica della prescrizione impartita con la lettera i) del giudizio di compatibilità ambientale, espresso con DGP n. di Reg. 202 del 18/11/2013, in merito all'effettuazione del deposito di rifiuti sul piazzale esterno privo di coperture e all’interno di appositi cassoni/container provvisti di coperchio quando il rifiuto non è oggetto di trattamento durante la giornata lavorativa.

PRESO ATTO che con la DGP n. di Reg. 202 del 18/11/2013 la Giunta Provinciale ha incaricato il Dirigente del Servizio Ecologia del Settore Ambiente di ogni successiva incombenza.



Provincia di Padova

DECRETA

Art. 1 - la modifica della prescrizione impartita con la lettera i) del giudizio di compatibilità ambientale, espresso con DGP n. di Reg. 202 del 18/11/2013, a oggetto “Giudizio di compatibilità ambientale al progetto di revamping di un impianto esistente (autorizzato) di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici in comune di Padova, proposto dalla ditta FERRATO SEVERINO S.r.l. con sede legale e operativa in via Svezia n. 25 -35137 – Padova” così come richiesto e meglio specificato nelle premesse. La modifica della prescrizione citata all'Art. 1 comporta che la Ditta può effettuare il deposito di rifiuti sul piazzale esterno privo di coperture e, quando il rifiuto non è oggetto di trattamento durante la giornata lavorativa, la Ditta utilizzerà, per il deposito dei rifiuti, anche appositi container/cassoni provvisti di coperchio;

Art. 2 - sono confermate le altre prescrizioni, che si riportano:

- a) L'altezza massima degli accatastamenti non dovrà superare i 6 metri;
- b) Dovranno sempre essere rispettati i limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, previsti per l'area in cui si colloca l'attività (classe V) e per le aree di influenza (classi II, III, IV), dal DPCM 14/11/1997;
- c) Dovranno essere realizzate le strutture di mitigazione acustica secondo quanto previsto dal progetto di bonifica;
- d) Entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto dovranno essere eseguite le indagini fonometriche di collaudo acustico, eseguendo le misure anche in prossimità dei recettori maggiormente esposti; si dovrà, inoltre, fornire uno studio dettagliato relativo all'impatto acustico e nel caso in cui i limiti non fossero rispettati, fornire delle soluzioni idonee per la mitigazione dell'impatto. I risultati delle verifiche e il suddetto studio dovranno essere inviati alla Provincia, al Comune di Padova, ai Comuni interessati e all'ARPAV;
- e) Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento acustico;
- f) In caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica dell'impianto o delle sue condizioni di installazione dovrà essere prodotta una nuova valutazione d'impatto acustico;
- g) Relativamente all'impianto di triturazione siano adottate, come precisato nel SIA, tutte le cautele necessarie atte a non determinare impatti sulle matrici ambientali;
- h) Durante le operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti nelle aree esterne all'involucro edilizio siano adottate misure operative atte a limitare la dispersione di eventuali polveri o materiale particolato nell'ambiente esterno;
- i) Al momento della dismissione dell'impianto sia assicurato il ripristino ambientale dell'area previa verifica di assenza di contaminazioni con riferimento alla destinazione d'uso del sito; a tale proposito si evidenzia che, in caso di accertamento di una potenziale contaminazione, dovranno essere attuate le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati;



Provincia di Padova

- Art. 3 - di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta FERRATO SEVERINO S.r.l. Via Svezia, 25 - 35127 PADOVA;
- Art. 4 - di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento ai Comuni di Padova, Legnaro, Ponte San Nicolò, Saonara e all'ARPAV;
- Art. 5 - ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, il soggetto proponente dovrà pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, estratto del presente provvedimento;
- Art. 6 - che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Art. 7 - che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dr.ssa Miledi Dalla Pozza
(firma digitale)